

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1965

#### Conferimento del grado di generale di Corpo d'armata al vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il grado di generale di Corpo d'armata dei Carabinieri non è di nuova istituzione. Esso fu già conferito ai generali dell'Arma Cauvin Luigi, che resse il Comando generale dal 3 gennaio 1918 al 24 agosto 1919, Hazon Anzolino, dal 23 febbraio al 19 luglio 1943, e Cerica Angelo, dal 23 luglio all'8 settembre 1943.

Del grado medesimo è menzione nel decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659.

Con decreto luogotenenziale del 9 agosto 1916, la carica di comandante in 2<sup>a</sup> dell'Arma venne affidata ad un tenente generale dei carabinieri.

Da allora, mutamenti profondi si sono verificati nei nostri ordinamenti militari e, tra l'altro, anche un aumento sensibile del numero dei massimi capi e l'elevazione del grado di molti di essi.

Unica eccezione, il vicecomandante generale dei Carabinieri è rimasto sulle posizioni originarie, mentre al suo livello gerarchico sono stati elevati capi di servizi che se ne discostavano di uno o due gradi. L'esclusione da ogni adeguamento del più elevato esponente dell'Arma può rappresentare tra l'altro un pregiudizio morale

per l'istituzione, quasi ch'essa non abbia partecipato alla marcia in avanti compiuta da tutte le forze armate.

L'organico dei generali dell'Arma non ha un proprio vertice, pur contando ben 13 generali di brigata e 5 generali di divisione in servizio permanente effettivo, oltre a numerosi altri « a disposizione ». Il vicecomandante generale, per l'assolvimento delle sue funzioni, gerarchicamente superiori a quelle dei colleghi, attinge autorità solo dalla sua maggiore anzianità di grado, venendo così a trovarsi in situazione svantaggiosa ed anomala, che non trova riscontro in altri ordinamenti militari.

Da molti anni sono stati istituiti nella Marina e nell'Aeronautica, in ruoli diversi da quello di Stato Maggiore e con grado corrispondente a generale di corpo d'armata, i generali ispettori delle armi navali, del genio Navale e del Ruolo ingegneri aeronautico.

Non pare possa essere contestato un trattamento analogo ai Carabinieri, sola arma tra tutte le forze armate rimasta esclusa dal grado in questione, senza evocare raffronti di priorità che suonino giudizio sfavorevole per essa. L'appartenenza degli ufficiali dei carabinieri ad arma combattente riafferma una lo-

ro personalità non dissimile da quella dei colleghi delle altre armi. Da questi colleghi, solitamente compagni di Accademia, quelli dei Carabinieri si sono separati dopo i primi anni di carriera comune, per passare ad altra arma, considerata la prima dell'Esercito, rimanendone però sempre nell'ambito, per prestarvi un servizio qualificato nell'interesse e su invito (bando di concorso) dello stesso Esercito. La severa selezione nello sviluppo di una carriera, che è irta delle difficoltà e delle responsabilità riservate a chi svolge quotidianamente attività operativa, e non soltanto addestrativa, porta agli alti gradi solo ufficiali ben qualificati, e non potrebbe perciò eccipirsi che da essi non si possa trarre alcuno meritevole del grado proposto senza recare offesa a tutta la categoria.

Le mansioni del vicecomandante, naturale e primo collaboratore del Comandante generale, sono di grande rilievo.

Soprattutto alla stregua di un innegabile tecnicismo d'arma, la sua collaborazione va vista come apporto indispensabile per esperienza specifica e conoscenza di uomini e cose. Alla sua competenza, maturata nel corso di una lunga carriera, assolvendo tutti gli incarichi ai quali può essere chiamato un ufficiale dei Carabinieri, non potrebbe rinunciarsi senza pregiudizio per l'Istituzione. Della solidità ed efficienza di quest'organismo, vanto dell'Esercito e del Paese, ammirato anche all'estero, egli è indubbiamente uno tra gli artefici principali. Giuntone al vertice dopo non meno di 40 anni di servizio, il vicecomandante ben rappresenta l'Arma nel suo tecnicismo e nelle sue tradizioni, vigile e responsabile verso il Comandante generale chè le caratteristiche istituzionali non si attenuino, e premuroso nel collaborare all'ulteriore potenziamento.

Espressione tipica e tradizionale dello Stato unitario italiano, di cui ha accompagnato il sorgere e l'affermarsi, confondendo la propria con la sua Storia, intimamente e profondamente integrata nella vita del Paese, l'Arma sa di rappresentare una realtà immanente, nella quale appare quasi inconcepibile per il nostro popolo la vita civica senza la presenza del Carabiniere. È fiera di una dedizione al dovere, che non cono-

sce tentennamenti, è compiaciuta nel suo intimo della posizione di fiducia, di prestigio e di affetto che occupa nel cuore degli italiani e trae da tutto ciò maggiore fermezza nel proposito di mantenere ognora fede all'alto comandamento che regola la sua azione.

Ma per tutti i suoi componenti, anche dei gradi più modesti, potrebbe essere motivo di amarezza constatare che agli ambiti riconoscimenti che le vengono tributati, non seguano in concreto, al momento opportuno, provvedimenti già adottati per altri. L'attuale limitazione di carriera può sembrare incapacità dell'Istituzione di esprimere dal suo seno, pur così fecondo di opere egregie e di figure eccelse ed eroiche, ufficiali generali di grado corrispondente a quello di altre armi e corpi.

Accogliendosi la proposta, si eliminerebbero anche i seguenti inconvenienti oggi esistenti:

I generali di divisione dei Carabinieri accedono alla carica di vicecomandante dell'Arma *in ordine di anzianità* ed automaticamente. Lo scostamento dal criterio universalmente seguito della *scelta comparativa* ha finito per far considerare l'ultimo gradino della gerarchia alla stregua di un *canonicato finale* della carriera, accessibile a tutti i generali di divisione, incontestabile e senza riferimento al merito.

Eliminata infatti la prospettiva di nuovi vagli da superare, viene meno nei candidati ogni spinta ad attendere con impegno ai propri doveri e ad applicare tutte le proprie forze al servizio. Ne può conseguire un pregiudizio per l'Istituzione, i cui interessi esigono applicazione di energie e di capacità continuamente stimolate, non solo dalla coscienza, ma anche dalla consapevolezza che il posto sarà assegnato al più valido e meritevole.

Dal 1951 la carica di vicecomandante dell'Arma, affidata in passato al più anziano dei generali comandanti di divisione, ebbe un assetto proprio. Vi fu preposto, con funzioni specifiche ed esclusive aumentando all'uopo di una unità l'organico, un generale che fosse svincolato da ogni compito concomitante per consentirgli completa ed incondi-

zionata collaborazione al Comandante generale, specie nel campo tecnico-professionale. Nè all'epoca, nè in seguito, vennero però emanate disposizioni sulla durata della permanenza in carica, talchè questa rimase affidata al caso. Ne derivarono situazioni di carenza nocive per l'efficienza della carica e per lo stesso prestigio dell'Arma. Dal 1952 al 1963 poterono infatti avvicendarvisi ben 16 titolari, 7 dei quali con permanenza da uno a sei mesi, a ritmo tale da far sorgere il dubbio che la carica sia un effimero riconoscimento piuttosto che un delicato organo di comando.

La legge sull'avanzamento del 1955 che, tra l'altro, disciplinò le cariche al vertice dei Corpi e dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che ne fissò la durata in 4 anni nell'incarico, appunto per garantirne la stabilità, e quindi l'efficienza, su questo punto ignorò l'Arma, tanto nel testo iniziale che nelle successive modifiche.

Eppure, in considerazione della collaborazione del Vicecomandante al Comandante generale, appare *ictu oculi* che essa non può poggiare sulla base labile e mutevole di una durata fugace o così breve da privare il titolare della capacità di assumere responsabilità ed incarichi consistenti e impegnativi, di solito condizionati dalla continuità e dalla lunga permanenza, a loro volta associate ad un concetto di stabilità, ribadito da apposita circolare a stampa n. 2550/031/508 dell'8 giugno 1962 del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Se, per spiegare l'attuale stato di cose, si dovesse addurre il desiderio di « non scontentare » alcuno dei generali (consentendo a tutti di alternarsi brevemente in un'ambita carica, anche a costo di affermarne così implicitamente la inutilità), si potrebbe

identificare in questo caso uno di quegli inconvenienti dai quali mette in guardia la citata circolare del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, cioè di situazione « in ispregio al principio sovrano che i singoli devono servire l'Istituzione, e non viceversa ».

A differenza dei colleghi delle altre armi ai quali — anche *se non idonei* all'avanzamento in servizio permanente effettivo — viene conferita la promozione a generale di Corpo d'armata nell'ausiliaria, i generali di divisione dei carabinieri vengono privati di questa possibilità, soggiacendo alla stessa sorte di coloro che nel servizio attivo hanno raggiunto solo il grado di generale di brigata e, talvolta, appena quello di colonnello. E non di rado vengono a trovarsi in condizioni di inferiorità gerarchica rispetto a generali di Corpo d'armata dell'ausiliaria o della riserva provenienti da altre armi, i quali, nei ranghi del servizio permanente effettivo hanno raggiunto solo il grado di generale di brigata.

I limiti di età per il nuovo grado potranno essere fissati in anni 65, pari, cioè, a quelli previsti per il generale ispettore dei corpi del Genio navale e delle Armi navali, del ruolo ingegneri dell'Aeronautica e dei capi di corpi e di servizi dell'Esercito che rivestono il grado di tenente generale.

Tenuto conto che il nuovo grado è riservato al vicecomandante generale, sarà possibile la riduzione da 5 a 4 dell'organico dei generali di divisione, talchè l'onere di bilancio conseguente alla proposta è limitato alla differenza di assegni tra i due gradi e potrà essere agevolmente fronteggiato con le normali assegnazioni di bilancio.

Nel senso indicato si provvede con l'unito disegno di legge.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituito il grado di generale di Corpo d'armata per il ruolo dell'Arma dei carabinieri.

Nel quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono introdotte le seguenti modificazioni:

## II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6
Generale di Corpo d'armata . . . . .	—	—	1	—	—
Generale di divisione	scelta	1 anno di comando di divisione o equipollente	4	1 ogni 3 anni	Tutti
<i>Omissis.</i>	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

## Art. 2.

I limiti di età per il generale di Corpo d'armata dei carabinieri sono fissati in anni 65.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa.